



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 103

DEL 20/07/2026

SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE IN VIA MONCENISIO N. 3-5, PER OPERAZIONI DI SMONTAGGIO E TRASPORTO DELLA GRU, DA PARTE DELL'IMPRESA PITAGORA S.R.L. CON SEDE IN BARCELLONA (ME), PER CONTO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO – DIREZIONE EDILIZIA.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- a seguito della richiesta pervenuta al Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in data 05/03/2026, prot. n. 3913 è stato tra l'altro rilasciato NULLA OSTA alla manomissione del suolo pubblico alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Edilizia in qualità di richiedente, per lavori di scavo tradizionale e posa della condotta fognaria di smaltimento delle acque reflue e meteoriche, per allacciamento del nuovo fabbricato adibito a palestra e locale multiuso, in Pianezza (TO), via Moncenisio n. 3-5, da parte dell'impresa AUTOTRASPORTI ED ESCAVAZIONI FAVRO DI FAVRO ATTILIO S.r.l., con sede legale in Mompantero (TO), via Pampalù n. 8 – P.IVA 06379100016;
- in data 15/7/2026, a mezzo posta elettronica ordinaria, è stata richiesta da parte dell'Ing. Carmelo Siracusa, legale rappresentante dell'impresa PITAGORA S.r.l., l'emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità, mediante istituzione temporanea del restringimento di carreggiata e senso unico alternato di circolazione in tale ambito stradale, al fine di eseguire le operazioni di smontaggio e trasporto della gru.

Ritenuto pertanto opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità e le aree interessate, al fine di consentire il regolare svolgimento delle lavorazioni e garantire l'incolumità pubblica.

Visto il combinato disposto degli artt. 6, comma 4 lett. b) e art. 7 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e il D.M. 10 luglio 2002.

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nell'ambito delle competenze gestionali del sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, in forza del Decreto del Sindaco n. 2 del 07.01.2026, con il quale sono state conferite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs.

ORDINA

- 1) **il 23/07/2026**, dalle ore 7,30 alle ore 17,00 e comunque sino a fine lavorazioni, in via Moncenisio n. 3-5:
 - l'istituzione temporanea DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI PER IL TRANSITO CON DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE, LIMITE DI VELOCITÀ A 30 KM/H;
 - l'istituzione temporanea del RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E SENSO UNICO ALTERNATO DI CIRCOLAZIONE REGOLAMENTATO DALLA SEGNALETICA MOBILE VERTICALE/IMPIANTO SEMAFORICO PROVVISORIO/MOVIERI per circa 50 metri, in quanto per constatazioni di carattere tecnico e le lavorazioni da effettuarsi non consentono l'ordinaria circolazione veicolare in sicurezza;
opportunamente individuati dalla segnaletica mobile verticale ed entro i termini temporali prescritti dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione;
- 2) la rimozione coatta, ove necessario, nei giorni, nei luoghi e negli orari sopra indicati, dei mezzi eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento delle lavorazioni.

DISPONE CHE

l'Ing. Carmelo Siracusa, legale rappresentante dell'impresa PITAGORA S.r.l. esecutrice delle operazioni di smontaggio e trasporto della gru, provveda direttamente o tramite l'impresa incaricata all'installazione dell'opportuna segnaletica (anche di preavviso) prevista dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione che saranno forniti e posizionati a propria cura e spese, occultando quella non più in vigore a seguito della modifica della viabilità, tenendo presente che l'Amministrazione Comunale si intende esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a terzi (persone e cose) che dovessero verificarsi in dipendenza delle deviazioni e limitazioni suddette;

al termine delle limitazioni imposte dalla presente ordinanza, l'eventuale segnaletica temporanea verticale ed orizzontale dovrà essere opportunamente rimossa;

Di dare atto che il rispetto delle disposizioni previste con la presente ordinanza sarà garantito dalle Forze dell'Ordine competenti ai sensi dell'art. 11 e 12 del D.lgs n. 285/92 e s.m.i.;

Di notificare copia della presente ordinanza all'Ing. Carmelo Siracusa, legale rappresentante dell'impresa PITAGORA S.r.l. e agli utenti della strada, mediante affissione della stessa in corrispondenza della viabilità interessata dai lavori, posizionati a propria cura e spese;

AVVERTE CHE

a carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992 sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, Arch. Raffaele Fiorelli.

Pianezza, lì 20/07/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

IORELLI Arch. Raffaele

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*